



ARC Associazione Culturale e di Volontariato LGBTQ+ OdV

Sede legale: via Sonnino 208, 09127, Cagliari

Sede operativa: via Falzarego 35, 09123, Cagliari

CF: 92120800922

Mail: info@associazionearc.eu Pec: associazionearc@pec.it

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci 10.01.2023

Il giorno 10 gennaio 2023, presso la sede di Via Falzarego 35 a Cagliari si tiene l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'ARC Associazione Culturale e di Volontariato LGBTQ+ OdV regolarmente convocata.

L'Assemblea è ufficialmente costituita alle ore 20.15 in seconda convocazione. Viene presieduta dal Presidente dell'Associazione Carlo Dejana. Verbalizza il membro del direttivo Michele Pipia.

L'ordine del giorno prevede l'aggiornamento dello Statuto.

Si dà lettura delle richieste di modifica arrivate dalla Regione Sardegna al fine di poter procedere con la registrazione al RUNTS. Si danno lettura delle integrazioni proposte da apportare allo Statuto al fine di soddisfare le suddette richieste.

Si propone inoltre l'aggiornamento del nome ufficiale dell'Associazione da "ARC Associazione Culturale di Volontariato LGBTQ+ OdV" a "ARC Associazione Culturale e di Volontariato LGBTQIA+ OdV" e di sostituire in tutto Statuto la sigla LGBTQ+ con LGBTQIA+.

Tutte le modifiche sono approvate all'unanimità dei presenti.

Si dà dunque nuova lettura integrale dello Statuto aggiornato che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Alle ore 21 si dà mandato al Presidente e al direttivo nella persona di Michele Pipia di procedere con la registrazione del nuovo Statuto e procedere con l'invio alla Regione Sardegna di tutta la documentazione richiesta e l'Assemblea viene sciolta.

Cagliari 10.01.2023

AGENZIA ENTRATE
UFFICIO DI CAGLIARI 1
Registrato il 11/1/23 al n. 52
ESENTE € //

Articolo 1 (denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "ARC Associazione Culturale e di Volontariato LGBTQIA+ OdV" (in breve "Associazione ARC").

L'Ente assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Sonnino 208 nel comune di Cagliari.

L'Associazione è un'organizzazione democratica, pacifista, ecologista, antirazzista, transfemminista, antitotalitaria, antifascista, libertaria e avversa al neoliberismo.

Articolo 2 (statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 (efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza le persone associate all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa

Articolo 4 (interpretazione statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5 (finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- (w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in particolar modo con la lotta contro ogni forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale o identità di genere delle persone, e più in generale la lotta contro ogni forma di discriminazione e con l'affermazione e la tutela dei diritti civili delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, queer e delle persone che non si riconoscono nel binarismo di genere e nell'eteronormatività (di seguito "LGBTQIA+");

- (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente;

- (a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- (f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- (l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono le seguenti :

- (b) interventi e prestazioni sanitarie promuovendo iniziative atte a tutelare il diritto alla salute sia fisica che psichica delle persone LGBTQIA+.

- (d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- (q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

- (r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti LGBTQIA+;

- (u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- (z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per la realizzazione delle attività precedentemente elencate;

- (v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata al fine di contribuire alla sempre più ampia diffusione della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli e della democrazia; alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

A titolo esemplificativo le azioni si concretizzeranno in :

- promozione dei diritti LGBTQIA+ nelle sedi legislative e giuridiche adeguate;

- organizzazione di festival, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e tutto ciò che può essere utile alla creazione di occasioni di dialogo e di confronto delle persone LGBTQIA+ in relazione alla propria identità, alla vita di relazione e ai conflitti legati ad essa, all'organizzazione di iniziative di socializzazione e di informazione culturale;

- attività di prima accoglienza, counseling e supporto per le persone LGBTQIA+ e con la creazione e la gestione di servizi che rispondano alle esigenze specifiche di informazione, solidarietà e aiuto delle persone LGBTQIA+, sia in quanto singole che in quanto comunità;

- gestione, conservazione e accrescimento della mediateca LGBTQIA+ dell'Associazione;

- interventi nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di formare alla prevenzione del bullismo omobiotransfobico



- prevenzione e informazione sulle malattie a trasmissione sessuale;
- azioni di formazione rivolte direttamente a LGBTQIA+ e ad operatori sociali pubblici e privati che operano con persone gay, lesbiche, bisessuali e trans e queer.
- alloggio sociale rivolta alle fasce più deboli della comunità LGBTQIA+, giovani e donne cacciati di casa o che vivono in una situazione familiare a rischio a causa del proprio orientamento sessuale o di genere, anziani LGBTQIA+
- supporto ai migranti LGBTQIA+ nella fase di richiesta dei visti, nell'apprendimento della lingua e nell'integrazione nella comunità locale;

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Articolo 6 (ammissione)

Sono associate dell'organizzazione tutte le persone fisiche che, avendo compiuto almeno 16 anni, ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda della persona interessata, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata alla persona interessata e annotata nel libro degli associati e delle associate. Le modalità di adesione sono indicate nel Regolamento organizzativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo entro 180 giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alla persona interessata. Entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chi ha proposto la domanda può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, da convocarsi entro 30 giorni.

Una volta passato questo periodo, le associate e gli associati, potranno richiedere la tessera di attivista a fine di partecipare pienamente alla vita associativa.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Il mantenimento della qualifica di attivista è subordinata alla verifica delle condizioni previste dal Regolamento interno.

Articolo 7 (le attiviste e gli attivisti)

Gli attivisti e le attiviste dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di candidarsi alle relative cariche elettive;

- avere le informazioni sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro delle persone associate purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Le persone associate all'Organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Articolo 8 (volontariato)

Le persone associate svolgono la propria attività verso gli altri e le altre in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti e esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualifica di persona associata volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Alla persona associata volontaria possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 9 (perdita alla qualifica di associato)

La qualifica di persona associata si perde per morte, recesso o esclusione.

Gli associati e le associate possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

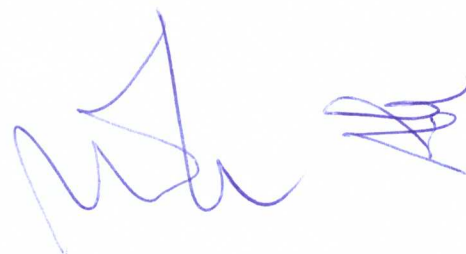
Gli associati e le associate che contravvengono gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento interno, possono essere esclusi ed escluse dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Articolo 10 (gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli attivisti e delle attiviste
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione associativa.

Gli organi di controllo e revisione vengono attivati solo al presentarsi delle condizioni previste dalla legge

Articolo 11 (l'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutte le attiviste e gli attivisti ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal o dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal o dalla VicePresidente.

Le attiviste e gli attivisti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascuna persona associata.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal o dalla Presidente e da chi redige il verbale, ed è conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutte le persone associate.

Articolo 12 (compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca le persone componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, la persona incaricata della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità delle persone componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 13 (convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del o della Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo delle persone associate o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e delle associate, anche in forma elettronica, e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Articolo 14 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle attiviste e degli attivisti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle attiviste e attivisti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.



Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Articolo 15 (Assemblea straordinaria)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e alla disciplina vigente in materia di Associazioni di volontariato.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza della maggioranza delle attiviste e degli attivisti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 5 – 7 o 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra le persone associate, per la durata di anni 3 ed i componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei e delle componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei e delle presenti.

Il o la Presidente dell'Organizzazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato o nominata dallo stesso Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea e occupandosi degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione delle persone associate,
- accoglie o rigetta le domande delle aspiranti persone associate.
-

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri ed alle consigliere è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso sia necessario sostituire uno o più membri del Consiglio Direttivo causa dimissioni irrevocabili, morte o incapacità permanente si procede a nuova elezione suppletiva dei suddetti membri entro 90 giorni tramite apposita Assemblea Straordinaria dei Soci.



Articolo 17 (il/la Presidente)

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/la Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Il/la Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall' Assemblea, con la maggioranza delle attiviste e degli attivisti presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il/la Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo o della nuova Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il/la VicePresidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un o una revisore contabile iscritto/a al relativo registro.

Art. 20 (Risorse economiche)



Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- attività di vendita curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione senza alcun intermediario;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dalle persone associate.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.



ART. 24

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui **all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017** sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25 bis

(Patti sociali)

Nel perseguimento delle sue finalità, l'Associazione collabora con altre organizzazioni, con istituzioni e enti pubblici e privati, sindacati e movimenti, riconoscendo il valore dell'esperienza del Movimento Omosessuale. Può stipulare con altre associazioni, organizzazioni, cooperative o centri culturali un patto associativo che, sulla base di un programma politico, culturale e di iniziative, impegni reciprocamente le organizzazioni. Il patto associativo garantisce le reciproche autonomie politiche ed organizzative, regola i rapporti fra le organizzazioni contraenti, garantisce la nomina di un rappresentante senza diritto di voto negli organismi dirigenti delle reciproche organizzazioni, garantisce alle persone iscritte nelle diverse organizzazioni di maturare la propria piena adesione alle organizzazioni contraenti, nonché la possibilità di un tesseramento parificato.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Le persone associate che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29



(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale e extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali in forma cartacea o digitale:

- a) il libro delle persone associate e delle persone attiviste, tenuto a cura del Consiglio;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro delle persone volontarie, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti le persone associate, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

